

Codice DB1009

D.D. 4 febbraio 2010, n. 100

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo dell'acquedotto comunale ubicato in localita' Forno Alpi Graie, nel Comune di Groscavallo (TO).

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

a) L'area di salvaguardia del pozzo dell'acquedotto comunale ubicato in località Forno Alpi Graie nel Comune di Groscavallo (TO), é definita come risulta nella planimetria "Integrazione allo studio geologico-tecnico a supporto della definizione delle aree di salvaguardia di un nuovo pozzo ad uso idropotabile ubicato sul territorio comunale di Groscavallo (TO), in località Forno Alpi Graie, secondo quanto previsto dal r.r. 15/R dell'11 dicembre 2006 – isocrona a 60 giorni e a 180 giorni – II Rev. Tav. 8 – Dicembre 2009 – scala 1:2.000", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell'area di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 45,00 l/s.

c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta e allargata.

d) Il gestore, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

– garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa;

– provvedere ad eseguire, d'intesa con l'ARPA, la verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della strada provinciale n. 33, presente lungo il confine settentrionale dell'area di salvaguardia, procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area medesima ed il controllo delle attività potenzialmente pericolose che ricadono all'interno della zona di rispetto ristretta e allargata al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

– alla Provincia di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa;

– alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

– all'Azienda sanitaria locale;

– al Dipartimento dell'A.R.P.A.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Groscavallo affinché lo stesso provveda a:

– recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento n. 8/R del 29/07/2002 “Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.

Il Direttore
Salvatore De Giorgio